



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori CAMPARI, FREGOLENT, ALESSANDRINI, CANTÙ, LUNESU, MARIN, DORIA, ROMEO, RUFA, DE ANGELIS, ARRIGONI, AUGUSSORI, BAGNAI, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CANDIANI, CANDURA, CASOLATI, CORTI, FAGGI, FERRERO, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, MARTI, MOLLAME, MONTANI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, RICCARDI, RIPAMONTI, RIVOLTA, SAPONARA, SIRI, SUDANO, TESTOR, TOSATO, URRARO, VALLARDI, VESCOVI e ZULIANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 APRILE 2022

Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento
in ambito lavorativo

ONOREVOLI SENATORI. – I disturbi specifici di apprendimento (DSA) sono disturbi del neurosviluppo che interessano la capacità di leggere, di scrivere e di calcolare e che si manifestano normalmente con l'inizio della scolarizzazione.

Ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, con la quale i predetti disturbi sono stati riconosciuti e definiti sul piano giuridico e normativo, si distinguono attualmente:

i) la dislessia, che si manifesta con una difficoltà nell'imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità della lettura;

ii) la disgrafia, disturbo specifico di scrittura che si manifesta tramite difficoltà nella realizzazione grafica;

iii) la disortografia, disturbo specifico di scrittura che si manifesta tramite difficoltà nei processi linguistici di transcodifica;

iv) la discalculia, disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà negli automatismi del calcolo e dell'elaborazione dei numeri.

I DSA non sono una malattia e non sono determinati da *deficit* di intelligenza, cognitivi o sensoriali, come riconosciuto anche dalla citata legge n. 170 del 2010.

Essi sono dovuti a un diverso neurofunzionamento del cervello che, sebbene innato e permanente nell'individuo, può essere compensato dal punto di vista delle difficoltà che lo accompagnano con il tempo grazie ad attività di potenziamento e riabilitative.

In Italia si stima che siano circa tre milioni le persone con DSA ma, come ha ri-

cordato l'Associazione italiana dislessia, in occasione della sesta edizione della settimana nazionale della dislessia, non esistono attualmente dati ufficiali sul numero totale di persone con DSA, anche perché questi disturbi hanno cominciato ad essere diagnosticati in maniera diffusa da meno di trent'anni, con la conseguenza che molti adulti con DSA non sono ancora oggi in possesso di una certificazione diagnostica.

Le statistiche ufficiali alle quali si fa riferimento sono, dunque, quelle diffuse dal Ministero dell'istruzione nell'ambito dei *report* sugli studenti con DSA nelle scuole italiane.

Secondo l'ultima indagine disponibile, pubblicata nel mese di novembre 2020 e relativa all'anno scolastico 2018/2019, gli alunni delle scuole italiane ai quali è stato diagnosticato un DSA sono 298.114, pari al 4,9 per cento del totale.

Applicando questa percentuale all'intera popolazione nazionale, si può dunque stimare che le persone con DSA in Italia siano, appunto, tre milioni circa.

Un incremento delle diagnosi è stato, poi, registrato dalla *European Dyslexia Association* (EDA), secondo cui le stime epidemiologiche degli altri Paesi europei sui DSA si attestano tra il 5 per cento e il 12 per cento, nonché dall'ultima revisione del manuale diagnostico e statistico dell'associazione degli psichiatri americani, che ha innalzato le stime di prevalenza dall'originario 2-10 per cento all'attuale 5-15 per cento.

La variazione delle percentuali non corrisponde peraltro a un incremento effettivo delle persone con DSA, bensì a un incremento delle sole diagnosi dei disturbi stessi che sono – queste sì – effettivamente aumentate con la maggiore conoscenza, infor-

mazione e sensibilizzazione della popolazione rispetto al passato.

Dal punto di vista normativo, il principale riferimento in materia di DSA è costituito dalla citata legge n. 170 del 2010, recante « Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico ».

La citata legge, come indicato nelle finalità esplicitate all'articolo 2, si propone di tutelare gli alunni e gli studenti con DSA, garantire il loro diritto all'istruzione, favorirne il successo scolastico, ridurre i disagi relazionali ed emozionali, adottare forme di verifica e di valutazione adeguate, agevolare la diagnosi precoce e assicurare pari opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale.

Le disposizioni introdotte dalla suddetta legge, unitamente a quelle del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 5669 del 12 luglio 2011, attuativo dell'articolo 7 della legge stessa, hanno senz'altro contribuito a far luce sulla responsabilità della scuola verso gli studenti con DSA, intesa come supporto e abilitazione all'espressione di tutte le loro potenzialità.

Per completare il quadro delle tutele riconosciute alle persone con DSA, tuttavia, si rende oggi necessario un intervento ulteriore che non si soffermi solamente all'ambito scolastico, al quale è riferita specificamente la legge n. 170 del 2010, ma si estenda anche al di là dello stesso e, in particolare, all'ambito lavorativo e occupazionale, nell'ottica della piena realizzazione della persona con DSA, anche nell'età adulta.

Su tre milioni di persone con DSA, infatti, circa un milione e duecentomila sono lavoratori o persone in cerca di occupazione. E si tratta di persone con un'intelligenza nella norma o superiore, spesso dotate di talento nell'elaborazione delle informazioni visive e spaziali, capacità di *problem solving*, intuitività e creatività, che possono però incontrare ostacoli nella propria car-

riera lavorativa a causa del loro stile neurodivergente, che incide sui processi di lettura, scrittura e calcolo.

Recentemente, all'interno del decreto decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25), recante « Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico », all'articolo 7 sono state introdotte alcune disposizioni in ordine all'accesso al lavoro delle persone con DSA.

Tali disposizioni, per quanto rappresentino un passo importante in ordine all'inserimento lavorativo delle persone con DSA, risultano non sufficienti allo scopo che si intende, invece, raggiungere con il presente disegno di legge, ossia la garanzia per le persone affette da questa patologia di far emergere il proprio potenziale ed esprimersi pienamente, con garanzia di pari diritti e opportunità.

A questo scopo, l'articolo 1 del presente disegno di legge sancisce in via generale il divieto di discriminazione delle persone con DSA nei luoghi di lavoro.

L'articolo 2 prevede la concessione di contributi a fondo perduto per l'acquisto di strumenti compensativi e sussidi tecnici e informatici in grado di realizzare un ambiente di lavoro inclusivo e favorire la piena espressione delle capacità e competenze delle persone con DSA.

L'articolo 3 assicura pari opportunità alle persone con diagnosi di DSA nell'ambito delle procedure di valutazione e di selezione che vengono svolte in ambito universitario e lavorativo, prevedendo la possibilità di sostituire le prove scritte con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei

tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove.

L'articolo 4 prevede la conclusione di un'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per assicurare la presenza e la distribuzione omogenea sul territorio nazionale di centri specializzati nella diagnosi, anche nelle persone adulte, dei DSA di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, e per il rilascio delle re-

lative certificazioni diagnostiche, senza le quali queste persone rimangono prive di diritti.

L'articolo 5 prevede l'abrogazione delle norme introdotte dall'articolo 7 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, al fine di disciplinare la materia in una *sedes materiae* precipuamente dedicata, in modo completo e strutturato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge prevede interventi finalizzati a garantire l'inclusione lavorativa delle persone con disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, in ambito pubblico e privato, a partire dalle attività di selezione, assicurando pari opportunità di accesso al mondo del lavoro, la valorizzazione professionale e la rimozione di ogni forma di discriminazione.

Art. 2.

(Misure per favorire l'inclusione professionale)

1. Al fine di favorire l'inclusione professionale di persone con DSA che liberamente vogliono essere riconosciute come tali, presentando la relativa certificazione, le imprese prevedono che il responsabile dell'inserimento lavorativo aziendale, adeguatamente formato in materia di persone con DSA, predisponga l'ambiente più adatto per l'inserimento e la realizzazione professionale delle medesime, assicurando una piena tutela e garantendo l'utilizzo, nello svolgimento della loro attività lavorativa, di strumenti compensativi e sussidi tecnici e informatici in grado di realizzare un ambiente di lavoro inclusivo e di favorire la piena espressione delle loro capacità e competenze.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le disabilità e il Ministro dell'e-

conomia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati criteri e modalità per la concessione di contributi a fondo perduto da destinare all'acquisto degli strumenti compensativi e dei sussidi tecnici e informatici di cui al comma 1. I contributi a fondo perduto sono erogati direttamente al lavoratore con diagnosi di DSA ovvero, su indicazione di questo, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni e agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore, ove lo stesso risulti impiegato o comunque in attività.

3. L'erogazione dei contributi di cui al comma 2 è sottoposta periodicamente a monitoraggio per la valutazione dell'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi.

Art. 3.

(Pari opportunità nelle procedure di selezione e di valutazione)

1. Alle persone con diagnosi di DSA sono garantite condizioni di pari opportunità nell'ambito di tutte le procedure di selezione e di valutazione che si svolgono in ambito universitario, ivi compresi gli esami universitari e i test per l'accesso ai corsi di laurea, ai *master*, ai dottorati e alle specializzazioni, assicurando la possibilità di sostituire le prove scritte con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove, analogamente a quanto disposto dall'articolo 5, commi 2, lettera *b*), e 4, della legge 8 ottobre 2010, n. 170.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per le disabilità, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per garantire l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Alle persone con diagnosi di DSA sono garantite condizioni di pari opportunità nell'ambito di tutte le procedure di selezione e di valutazione che si svolgono in ambito lavorativo, sia pubblico che privato, ivi compresi gli esami che abilitano all'esercizio di arti e professioni, assicurando la possibilità di sostituire le prove scritte con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove, analogamente a quanto disposto dall'articolo 5, commi 2, lettera b), e 4, della legge 8 ottobre 2010, n. 170.

4. Le misure compensative e dispensative di cui al comma 3 si applicano in ogni occasione di valutazione per l'accesso o il completamento di percorsi formativi finalizzati all'esercizio di arti e professioni, nonché in ambito sociale.

5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le disabilità, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per garantire l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4.

6. Resta fermo quanto stabilito per i concorsi pubblici dall'articolo 3, comma 4-*bis*, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

Art. 4.

(Centri regionali diagnostici)

1. Con intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti criteri e parametri per assicurare la presenza e la distribuzione

omogenea sul territorio nazionale di centri specializzati nella diagnosi, anche nelle persone adulte, dei DSA di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, e per il rilascio delle relative certificazioni diagnostiche.

Art. 5.

(Abrogazioni)

1. All'articolo 7 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, i commi *2-bis*, *2-ter*, *2-quater* e *2-quinquies* sono abrogati.

Art. 6.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 80 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.